



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: ordinedeimedici@tin.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice IPA Amministrazione: omco_re

ECM 2017-2019 NEWS

LE NUOVE REGOLE:

Il debito formativo dell'attuale triennio 2017-2019 è confermato in 150 crediti con riduzione:

crediti acquisiti 2014-2016	riduzione	Obbligo formativo 2017-2019
80-120	15	135
121-150	30	120

Almeno il 40% dell'obbligo formativo deve essere acquisito in qualità di discente tramite formazione erogata da provider accreditati (al netto di esoneri/esenzioni);

Max 10% per autoformazione (al netto di esoneri/esenzioni);

Max 1/3 formazione reclutata;

Confermata abolizione limiti minimi e massimi annuali, estesa a tutti i professionisti la fruizione dell'autoformazione;

E' consentito ai professionisti di **completare il debito formativo del triennio 2014-2016 entro il 31/12/2017**, nella misura massima del 50% del proprio obbligo formativo (al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni). I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero di tale debito formativo, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo del triennio 2017-2019.

DOSSIER FORMATIVO (DF)

Il DF costituisce espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo, uno strumento di accompagnamento che rende visibile il proprio percorso formativo.

Il DF può essere realizzato come dossier formativo individuale o dossier formativo di gruppo. Il DF di gruppo viene elaborato a livello di Azienda sanitaria (organizzazione in cui si sviluppa il gruppo stesso), di Ordine professionale o relativa Federazione.

Il Dossier formativo prevede un bonus per il professionista, che viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

1. Costruzione del dossier;
2. Congruità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
3. Coerenza relativamente alle aree, pari almeno al 70%, tra dossier programmato e realizzato.

Il bonus quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato in 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 in caso di costruzione del dossier nel primo anno del triennio, i restanti 20 crediti saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, se rispettati i criteri sopra



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: ordinedeimedici@tin.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice IPA Amministrazione: omco_re

descritti. Per ulteriori informazioni sul DF, fare riferimento alla Delibera CNFC del 4 novembre 2016.

ATTESTATO E CERTIFICATO

Il professionista può richiedere all'Ordine tale documentazione, che si riferisce al percorso ECM svolto dal richiedente in un determinato triennio ECM.

L'**attestato** di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l'indicazione del numero di crediti conseguiti, qualora gli stessi non soddisfino l'obbligo formativo previsto nel triennio per il professionista.

Il **certificato** è un atto giuridico rilasciato in forma scritta da un soggetto investito di specifiche funzioni; è rilasciato a conclusione del triennio ECM di riferimento e qualifica il professionista come soggetto che ha svolto la formazione in modo conforme e nel rispetto delle indicazioni della CNFC.

Il **medico competente** può ricevere due certificazioni:

1. soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale
2. acquisizione del 70% dei crediti nella disciplina Medicina del Lavoro

fermo restando che per tale figura professionale devono essere soddisfatti ENTRAMBI I REQUISITI.

IN BREVE: informazioni su alcuni dispositivi

flessibilità	possibilità per tutti di conseguire l'intero debito formativo anche in un solo anno
autoformazione	la possono autodichiarare tutti; max 10% del debito formativo triennale (es. debito formativo triennale 105, max 10,5 crediti ECM per autoformazione)
richiesta integrazione formazione ECM	Il professionista può chiedere: <ul style="list-style-type: none">- crediti mancanti 2008/2013- inserimento esoneri e esenzioni (dal 2011)- inserimento crediti individuali (dal 2008, autoformazione dal 2011)
Sperimentazioni cliniche	Devono essere richieste dagli Iscritti: <ul style="list-style-type: none">- da 1 a 3 crediti in base alla rilevanza e all'impegno- max 70% dell'obbligo formativo individuale
Crediti estero	Formazione non accreditata in Italia, ma nei



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI

Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)

Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA

Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118

E-mail: ordinedeimedici@tin.it

PEC: segreteria.re@pec.omceo.it

Codice IPA Amministrazione: omco_re

	Paesi UE, Svizzera, Canada, Stati Uniti; Formazione svolta in Italia, ma accreditata da soggetti esteri
Esoneri ed esenzioni	<ul style="list-style-type: none">• Riducono il debito formativo• Possono sommarsi, ma non sovrapporsi• Il riconoscimento deve essere richiesto dal singolo professionista, compilando autodichiarazione con fac simile presente nella propria area riservata Cogeaps, non avviene d'ufficio• Sono richiedibili dal 2011• Non concorrono al conteggio per soddisfacimento dell'obbligo formativo individuale• In periodo di esonero/esenzione, il professionista può comunque acquisire crediti, se lo desidera• Esistono esoneri annuali, che coprono tutto il debito formativo; esoneri mensili; esoneri parziali• Occorre considerare la differenza tra anni solari e anni accademici, ricordando che i corsi a cavallo di due anni forniscono l'esonero per l'anno di maggior impegno. La durata dell'esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso• Per richiedere esenzione per malattia o gravidanza basta l'autodichiarazione con copia carta identità (l'Ordine può chiedere ulteriore documentazione)
	Nuovo esonero per il sisma di agosto 2016 sarà spalmato tra 2016 e 2017
tutoraggio	Non è prevista valorizzazione ECM del tutoraggio per docenti universitari

Si rammenta che i professionisti possono inserire direttamente, nella propria area riservata Cogeaps, i crediti derivanti da autoformazione, pubblicazioni, esteri, esoneri ed esenzioni. I crediti inseriti dai professionisti devono essere validati da COGEAPS/ORDINI



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI

Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)

Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA

Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118

E-mail: ordinedeimedici@tin.it

PEC: segreteria.re@pec.omceo.it

Codice IPA Amministrazione: omco_re

MEDICI COMPETENTI

E' possibile il **recupero dei crediti** per i Medici competenti, se non soddisfatto l'obbligo ECM 2011-2013:

- Spostamento di tutti quelli del 2014

oppure

- Spostamento di massimo 75 crediti conseguiti da gennaio a giugno 2016

Deve essere il singolo professionista a richiedere tali spostamenti a ODM o Cogeaps. Le partecipazioni spostate al triennio precedente non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.

E' confermata la possibilità di **richiedere la modifica della disciplina** se l'evento è stato accreditato anche per la disciplina Medicina del Lavoro: il Medico può chiedere che venga modificata la disciplina dei crediti conseguiti ad un evento accreditato anche per Medicina del Lavoro per il quale gli è stata attribuita una diversa disciplina.

L'autocertificazione relativa al triennio 2014-2016 deve essere inviata al Ministero della Salute entro il 15/01/2018.

a cura di Federica Artioli

Contatti Cogeaps: 06/36000893

Per richiesta di informazioni info@cogeaps.it

Per pratiche ECM: ecm@cogeaps.it

Fonte: convegno Cogeaps del 23/11/2016; portale Agenas <http://ape.agenas.it>

Di seguito, selezione delle slides dal convegno COGEAPS del 23/11/2016

Alla pagina <http://wp.cogeaps.it/?p=13793> è possibile visualizzare i contributi completi dei Relatori

Le regole del gioco: i presupposti

Le anagrafi dei professionisti abilitati all'esercizio professionale costituiscono l'insieme teorico dei professionisti che in forza dell' **art. 16-quater del decreto 229/99** 'dovrebbero' partecipare al programma di formazione continua in medicina (ECM) in quanto obbligo per tutti gli operatori della sanità:


“La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private».



L'accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 definisce le regole per l'accreditamento dei Provider, decretando di fatto la fine del periodo sperimentale

La determina del 17 luglio 2013 definisce le regole certificative, per la verifica della corretto soddisfacimento dell'obbligo formativo individuale

La formazione evolve e cambia nel tempo: Distribuzione Partecipanti per Tipologia di Eventi




Quindi quasi tutti partecipano ad eventi residenziali, ma solo il 50% circa partecipa ad eventi FAD.

Tuttavia chi inizia ad usare lo strumento FAD finisce poi per farne un uso prevalente.

* Il triennio 2016 è ancora largamente incompleto

ECM non è solo formazione accreditata

Formazione Individuale: Richieste inserite



NUOVO ACCORDO 2017

La Commissione nazionale per la formazione continua, dopo il lavoro preliminare svolto dalle proprie articolazioni interne (Sezioni e gruppi di lavoro) e con il supporto di AGENAS, ha provveduto a redigere una prima bozza di Accordo Stato-Regioni, che sarà sottoposta, previa redazione finale del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, al Ministero della salute ed alla Conferenza Stato-regioni.

Il documento ha lo scopo principale di razionalizzare e sistematizzare le fonti di regolazione amministrativa del sistema ECM, garantendo al contempo un'uniforme applicazione dei principi regolanti la materia su tutto il territorio nazionale e un costante monitoraggio della qualità dell'attività formativa.

Si precisa che l'attuale proposta di Accordo non si sostituisce ai precedenti Accordi. Difatti, è stata inserita una clausola di salvaguardia in virtù della quale per tutto quanto non previsto dal nuovo Accordo, sono fatte salve le disposizioni di cui agli Accordi del 1° agosto 2007, del 5 novembre 2009 e del 19 aprile 2012.

DELIBERA CREDITI TRIENNIO 2017 – 2019

L'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni (bonus dossier formativo anni precedenti o triennio 2017-2019 e premi per acquisizione crediti nel triennio 2014-2016).

Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.

I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno formativo triennale.

LE REGOLE CERTIFICATIVE DEL NUOVO TRIENNIO ECM

Riduzioni dell'obbligo formativo:

Crediti triennio 2014-2016	Riduzione	Obbligo formativo triennio 2017- 2019
80-120	15	135
121-150	30	120





- Il dossier è costruito identificando gli obiettivi tecnico-professionali, di processo o di sistema, dimensionando percentualmente gli obiettivi nel rispetto del limite massimo di 10 obiettivi
- Il dossier formativo di gruppo è un'opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento facilitante la programmazione e pianificazione professionale nei gruppi, nella logica di integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.





Il Dossier formativo prevede:



A) bonus per il professionista;

Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

1. Costruzione del dossier;
2. Congruità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
3. Coerenza relativamente alle aree - pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.



Il bonus : riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista

- è quantificato in 30 crediti formativi,
- di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del corrente triennio.
- Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza





Accessibilità alle informazioni riguardanti ogni singolo professionista (Dossier Individuale).

- Il professionista si collega al portale Co.Ge.A.P.S. per verificare situazione crediti e realizzazione del dossier in qualsiasi momento.
- Soltanto una volta nell'anno solare ha la possibilità di modificare il proprio dossier al fine di adeguarlo a possibili mutamenti di ruolo e di incarico e/o a particolari esigenze formative sopravvenute.
- Saranno visibili anche crediti maturati ma non coerenti con il dossier.
- Solo nel caso in cui il sanitario cambi nel corso dell'anno più di un incarico, approvazione da parte della Commissione nazionale per la formazione continua.



Soggetti abilitati alla costruzione del **dossier
formativo di gruppo:**

- a. Per le aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie: l'ufficio formazione ovvero un delegato per la formazione di ciascuna azienda, il responsabile della didattica o un suo delegato;
- b. Per gli Ordini, Collegi, rispettive Federazioni nazionali e Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie : il presidente, legale rappresentante o un suo delegato;
- c. Per i liberi professionisti: il presidente, il legale rappresentante o un suo delegato degli organismi di cui alla lettera "b".






Accessibilità delle informazioni riguardanti il gruppo (Dossier di Gruppo).

- Il responsabile del gruppo, previa richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione Nazionale, costruisce il dossier del proprio gruppo presso il portale del Co.Ge.A.P.S.
- La richiesta di credenziali dovrà essere corredata della documentazione richiesta nella funzione informatica apposita.
- Il responsabile del gruppo si collega al portale Co.Ge.A.P.S. per verificare crediti e progressiva realizzazione del dossier in qualsiasi momento.
- Ha la possibilità di modificare il dossier in caso di mutamenti del gruppo



- 
- Il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S registrerà nel dossier individuale o di gruppo solo le attività formative coerenti con le professioni e le discipline dichiarate e registrate.



- Il professionista ha la facoltà di inserire una professione primaria e se esercitata, anche di una seconda professione.
- Parimenti, il Professionista ha la possibilità di indicare due discipline esercitate per ogni professione.
- Alla fine del triennio i crediti acquisiti fuori dalle aree e obiettivi previsti del DF individuale e di gruppo saranno registrati in anagrafica crediti E.C.M. ai fini dell'assolvimento dell'obbligo E.C.M. triennale ma non potranno essere ricompresi all'interno del dossier stesso.



I crediti acquisiti ad eventi formativi E.C.M. in qualità di docente e tutor vengono ricompresi nel DF.

Il dossier formativo individuale rappresenta il punto di partenza per un curriculum formativo del professionista sanitario.

All'interno del dossier individuale potranno essere annotate da parte del professionista anche **attività non E.C.M.**, al fine di rendere lo stesso uno strumento idoneo e funzionale per il professionista anche al di fuori dell'ambito E.C.M.



- Il professionista sanitario può avere più dossier formativi in relazione alla propria posizione ed in riferimento al medesimo arco temporale (Dossier individuale, di gruppo, dell'Ordine ecc.);
- a livello informatico la sintesi del dossier di gruppo è la risultante della somma dei dossier di ciascun componente del gruppo.



Un appello :



La rilevanza dello strumento del DF ai fini di un salto qualitativo del sistema ECM sollecita le regioni e le rispettive commissioni regionali ECM, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni e le rispettive Federazioni, le aziende sanitarie e le strutture pubbliche e private a **promuovere nelle forme ritenute più idonee l'adesione dei professionisti sanitari al progetto di implementazione e sviluppo del dossier formativo.**

LE PROFESSIONI SANITARIE ED IL SISTEMA ECM TRA PRESENTE E FUTURO

Vincoli 2014-2016



Tipologia	Crediti
Docenza, tutor, relatore di formazione	50% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, e&e
Convegni congressi simposi conferenze Attività di ricerca (FSC) Gruppi di miglioramento (FSC) Tutoring anche individuale	60% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, e&e
Formazione reclutata	1/3 obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, e&e
Autoformazione per LP*	10% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, e&e
Formazione all'estero	50% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, e&e

*** Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile**



150 crediti ECM

Obbligo formativo standard

Riduzioni derivanti dalla formazione svolta nel triennio precedente, al netto di e&e

Obbligo formativo individuale

ATTESTAZIONE

**Non soddisfacimento
fabbisogno formativo**

CERTIFICAZIONE

**Soddisfacimento
fabbisogno formativo**



Il professionista può chiedere di integrare la formazione ECM all'Ordine o al CoGeAPS, ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo individuale, in caso di:

- Crediti mancanti (2008/2013)*
 - Inserimento e&e (dal 2011)
 - Inserimento crediti individuali (dal 2008, autoformazione dal 2011)



*Attualmente è possibile procedere alla registrazione manuale di partecipazioni mancanti concluse nel triennio precedente a causa di problematiche tecniche relative alla mancata/erronea comunicazione dei Provider /Enti accreditanti

Sperimentazioni cliniche

DM 17/12/2004

NEWS



- $1 < \text{ECM} < 3$ per iniziativa
(in funzione impegno e rilevanza esito).
Periodo per attribuire 1 ECM è un mese
- limite del 60% dell'obbligo formativo
individuale;

I crediti ECM sono riconosciuti su richiesta del professionista:

- ✓ Ai professionisti iscritti da Ordini, Collegi, e Associazioni
- ✓ Ai professionisti non iscritti alle Associazioni viene rilasciato CNFC

MEDICI COMPETENTI: SCADENZE ECM

Triennio ECM 2014-2016

- **Invio autocertificazione: dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2018**
- **Cancellazione dall' albo in caso di mancata comunicazione**
- **Re iscrizione solo con raggiungimento del 70% dei crediti del successivo triennio formativo (2017-2019)**

Scadenze ECM

Triennio 2017-2019

- Al raggiungimento del 70% dei crediti :
reiscrizione se inadempienti per il triennio
2014-2016
- Raggiungimento del 100% dei crediti entro il
2020
- Invio autocertificazione tra il 1 gennaio 2020 e
il 15 gennaio 2021.

Controlli

- Autocertificazione del medico con verifica a **campione** da parte del ministero
- Alla fine del triennio controllo a **tappeto** con condivisione banche dati Ministero/FNOMCeO